

INPS**IMPLEMENTATO IL MODULO TELEMATICO D'ISCRIZIONE CON LA DICHIARAZIONE
SULL'ESISTENZA DI RAPPORTI DI PARENTELA**

Nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l'eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità esistente tra le parti.

Infatti, nell'ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione (*).

Al riguardo l'INPS, con il messaggio 14/7/2022 n. 2819, ha comunicato che «il modulo "Iscrizione Azienda" è stato implementato con il campo "Dichiarazione di parentela".

A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell'apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menù a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.

La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell'istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.»

(*) Cfr. Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535. Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito gli elementi utili o indici oggettivi che consentono di riconoscere l'effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nella organizzazione aziendale, qualificando il rapporto come subordinato: l'onerosità della prestazione; la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l'osservanza di un orario coincidente con quello dell'attività economica; il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare; la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.